



*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

R.G. 512/2023

Giudice: Dott.ssa Ilaria Zampieri

Udienza: 13 luglio ore 12:00

**TRIBUNALE DI PARMA  
SEZIONE LAVORO**

**Comparsa di costituzione e risposta ex art 414 cpc**

Per il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**(c.f. 80185250588) presso l'AVVOCATURA DELLO STATO (c.f. 80068910373);

Per il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del dirigente pro tempore, Via de' Castagnoli, 1 40126 Bologna, con difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura di Stato, con domicilio legale presso gli Uffici di Bologna, via A. Testoni n. 6 e per delega di quest'ultima, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Parma c.f. 80008710347, rappresentato e difeso dal Funzionario dott. Gardoni Giuseppe (CF. GRDGPP60R03Z326M), ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. domiciliato in Parma, viale Martiri della Libertà, n. 15 il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC [csapr@postacert.istruzione.it](mailto:csapr@postacert.istruzione.it) e al n. di fax 0521.213204.

Per **Istituto Comprensivo "Barilli" di Montechiarugolo (PR)**, in persona del Dirigente pro tempore (c.f.80011390343), e per quanto occorrer possa in virtù del principio di immedesimazione organica, rappresentato e difeso nel presente giudizio dal funzionario del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dott. Gardoni Giuseppe (CF. GRDGPP60R03Z326M), ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. domiciliato in Parma, viale Martiri della Libertà, n. 15 il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: [csapr@postacert.istruzione.it](mailto:csapr@postacert.istruzione.it) e al n. di fax 0521.213204.

**Resistenti**





*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

**CONTRO**

Il sig. Ezio Francesco CORRADI, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato, dagli Avv.ti Giuseppe Limblici (LMBGPP65B06D514X) e Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C), anche disgiunti, entrambi del Foro di Agrigento, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica dei difensori. Si indicano per comunicazioni e notificazioni fax 0922.5098037 - pec limblici@avvocatiagrigento.it; francescapalumbo@avvocatiagrigento.it

**Ricorrente**

Con ricorso ex art 414 cpc il Sig. Ezio Francesco CORRADI chiede all'Ill.mo Sig. Giudice di Parma:

*"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso, previo annullamento e/o disapplicazione degli atti in epigrafe indicati: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento per intero del servizio militare prestato non in costanza di nomina, con conseguente valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); - accertare e dichiarare il correlato diritto all'attribuzione del punteggio come sopra rideterminato per il profilo di collaboratore scolastico, valutando per intero il servizio militare svolto non in costanza di nomina, con obbligo a carico dell'amministrazione resistente di riconoscere ed attribuire al ricorrente il punteggio così rideterminato nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia di interesse, con diritto alla spendita del punteggio così riconosciuto anche nella futura graduatoria ATA dei 24 mesi; - ordinare all'amministrazione resistente l'adozione di tutti*





*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*


*gli atti consequenziali; - condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari."*

**FATTO**

Parte ricorrente nella domanda di aggiornamento nelle graduatorie di III fascia di cui al D.M. 3 marzo 2021 n. 50, triennio 2021/2023, presentata il 20/04/2021( **allegato 1**) presso l'istituzione scolastica I.C. Barilli di Montechiarugolo (PR), per l'accesso ai profili professionali di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo, dichiara nella domanda- apposita sezione ALTRI SERVIZI- di aver prestato servizio militare, non in costanza di rapporto di lavoro, [REDACTED] richiedendo pertanto l'attribuzione dell'ulteriore punteggio aggiuntivo per la durata di undici mesi pari ad un totale di punti 0,55 ( 0,05 al mese \*11 mesi) e nella sezione titoli culturali e certificazioni informatiche dichiara di possedere una certificazione informatica denominata PEKIT conseguita [REDACTED]

[REDACTED] comportano un punteggio TOTALE di 8,07.

Quindi riepilogando i titoli culturali e di servizio con il relativo punteggio dichiarati e validati dal sistema a parte ricorrente per il profilo di collaboratore scolastico:



servizio militare 0,55

**TOTALE punti 8,07** [REDACTED] come dichiarato e richiesto dall'interessato nella domanda di aggiornamento triennio 2021-2023 attribuito dal sistema informativo del MIM e validato dalla scuola capofila I.C. Barilli- Montechiarugolo". Infatti la scuola





*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

capofila I.C. Barilli di Montechiarugolo, nella persona del Dirigente scolastico, in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 (Allegato 3), ha validato il servizio militare come precisato nell'allegato A – Avvertenze del sopra indicato Decreto. Il punto su cui si controverte con l'odierno ricorso risulta essere l'attribuzione del punteggio di 0,05 per mese per il periodo di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro in aderenza a quanto previsto dal D.M. n. 50/2021 anziché il maggior punteggio preteso da parte ricorrente di 0,50 punti per ogni mese.

Infatti, alla Tabella di valutazione titoli di cui agli allegati A/1 (profilo di assistente amministrativo) A/2 (profilo di assistente tecnico) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B", "TITOLI DI SERVIZIO", al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando è prestato non in costanza di nomina viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 in ragione d'anno o 0,05 per ogni mese (o frazione superiore di 15 giorni) anziché il punteggio pieno rispettivamente pari a 6 punti all'anno o 0,50 punti per ogni mese (o frazione di 15 gg.).

Pertanto al Sig. CORRADI Ezio Francesco è stato valutato dalla scuola capofila per il profilo professionale di collaboratore scolastico, il periodo di servizio militare dal [REDACTED] [REDACTED], con il punteggio aggiuntivo di punti 0,55 (0,05\*11 mesi); unico punteggio aggiuntivo che si contesta con il presente ricorso.

## **DIRITTO**

### **Legittimità del decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021.**

L'Allegato A al Decreto Ministeriale n. 50 del 2021 afferma che *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali."* Da ciò ne discende che, se il servizio di leva è stato prestato in costanza di rapporto di lavoro,





*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

viene attribuito allo stesso **6 punti per ogni anno**, in caso contrario si riconosceranno **0,60 punti per anno**, come previsto dagli Allegati A/1, A/2, A/3, A/4 e A/5 del Decreto ministeriale n. 50/2021. **(allegato n. 3)**

Il ricorrente a pag. 6 del ricorso paventa l'illegittimità del decreto ministeriale n. 50/2021, da disapplicarsi in quanto si pone in palese contrasto con la normativa primaria e segnatamente con il comma 7 dell'art. 485 del D. Lgs. 297/1994 che stabilisce la validità ai fini del punteggio del servizio militare.

Tale eccezione è priva di pregio poiché si fonda su un richiamo semplicistico del D. Lgs. N. 297/1994, il quale all'art. 485, comma 7, si limita per l'appunto ad un riferimento del tutto generico in materia di servizio militare, stabilendo che **"il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"** Ebbene, tale norma non ha valore di **"norma primaria"**.

Trattasi, al contrario, di una norma che deve coordinarsi con la normativa di carattere speciale, la quale, a tutt'oggi, a parere dell'Amministrazione convenuta, sembra prevalere rispetto a quella c.d. **"primaria"**, ma che tale non deve essere considerata per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre, anche alla luce della giurisprudenza che viene in questa sede citata e prodotta. Le disposizioni regolamentari del Ministero dell'Istruzione disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento, sia di istituto, sia per il personale docente, sia per il personale ATA, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati **solo se prestati in costanza di nomina**.

Si deve desumere che soltanto il servizio di leva **prestato in costanza di rapporto di lavoro** deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie che sono selezioni **"latu sensu"** concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010.





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza*  
*Sede di Piacenza*

Si può affermare che le graduatorie d'istituto non derivano da una procedura concorsuale ma sono costituite per soli titoli (DM 50/2021, art. 2 - Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA).

I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate alle ordinanze ministeriali.

Vengono infatti attribuiti 0,50 punti per ogni mese di servizio solo se questo è prestato nello specifico profilo e ciò è in relazione alle specificità delle mansioni e dei compiti di ciascun profilo ATA. Il periodo di servizio militare prestato presso le forze armate italiane può essere coperto dalla cosiddetta contribuzione figurativa, utile per l'accesso alla pensione.

Parte ricorrente cita copiosa giurisprudenza a sostegno della propria tesi, evitando oculatamente di citare alcune e recenti pronunce, sia della Giustizia amministrativa che del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ovviamente a sfavore.

Recentemente il Tribunale di Parma -sezione lavoro- con sentenza N.R.G. 593/2021 del 28 marzo 2023 (allegato n. 4) ha statuito sulla materia "de quo" quanto segue:

*"8. Il giudicante ritiene che dal tenore letterale di questa norma non possa affatto ricavarsi un obbligo di equiparazione, ai fini del punteggio attribuito nelle graduatorie, del servizio militare prestato prima o durante il servizio presso il Ministero dell'Istruzione: essa infatti impone semplicemente che il servizio militare precedentemente prestato sia riconosciuto – sicché sarebbe illegittimo un decreto ministeriale che non riconoscesse alcun punteggio a questa situazione soggettiva – ma non che gli venga attribuito un punteggio specifico.*

*9. Come osservato dalla Corte d'Appello di Torino in un caso analogo, il diverso trattamento delle due situazioni – servizio militare prestato prima e durante il servizio*





*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

*presso l'Amministrazione scolastica – appare ragionevole, dato che il maggior punteggio riconosciuto a chi presta servizio militare dopo aver ottenuto un impiego scolastico si giustifica in considerazione dell'esigenza di non pregiudicare i soggetti che siano chiamati ad adempiere al dovere di cui all'art. 52 co. 2 Cost.; mentre, per quanto riguarda il servizio militare prestato in costanza di impiego, «la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego» (App. Torino, 8 giugno 2022, n. 326).*

*10. Inoltre, il servizio militare in costanza di rapporto costituisce legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro – al pari di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio –, da cui discende il corollario che esso deve essere valutato con lo stesso punteggio (6 punti) previsto per il servizio «reso nella medesima qualifica» (così App. Genova 182/2021).*

*11. Rispetto al servizio militare prestato antecedentemente non sussiste tale esigenza (non essendoci sospensione del rapporto in essere), sicché appare ragionevole la sua valutazione con il punteggio (0,6 punti) previsto per il «servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali».*

*12. Le pronunce di legittimità citate in ricorso appaiono inconferenti, dato che in esse viene stabilita l'illegittimità della totale omissione di valutazione del servizio militare precedentemente prestato, ma non viene affermato che esso debba essere necessariamente valutato in misura equivalente a quello prestato in costanza di servizio.”*  
*Mentre sul punto la giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato risulta essere allo stato alquanto altalenante:*

*In particolare, la recente pronuncia del TAR Lazio, sez. III bis, sentenza n. 6369 del 31/05/2021, ha stabilito in modo chiaro e netto che “(...) soltanto il servizio di leva*





*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

**prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie ATA**".

Inoltre sempre la recente sentenza del Consiglio di Stato n° 11602/2022 Reg. Prov. Coll. n° 05218/2022 del 29/12/2022 (allegato n 5) ha stabilito che: ***"risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica Amministrazione"***.

Recentemente il Consiglio di Stato con sentenza del 09/01/2023 – si è invece espresso a favore dei ricorrenti in merito alla *posizione di quanti, ai fini della partecipazione alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia per il personale ATA, hanno domandato il pieno riconoscimento (punti 6) del periodo di servizio militare di leva (e/o il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestato), non in costanza di rapporto di impiego e dopo il conseguimento del titolo di studio.*

A questo punto, a parere dell'Amministrazione resistente, sarebbe opportuno attendere un pronunciamento dirimente, in seduta plenaria del Consiglio di Stato, come avvenuto in passato, per il contenzioso relativo al preteso valore abilitante dei Diplomi d'Istituto Magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 a cui ha posto la parola fine l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 00011/2017REG.PROV.COLL. che ha definitivamente ribaltato l'esito di 7 sentenze definitive passate in giudicato e di centinaia di ordinanze cautelari, secondo le quali il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 era titolo sufficiente all'ammissione nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) da cui attingere per le nomine in ruolo.

\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto precede, si rassegnano le seguenti







*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza  
Sede di Piacenza*

## **CONCLUSIONI**

Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:

**RIGETTARE** la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, con il favore delle spese e accessori di legge.

Si dichiara che con il presente atto non vengono dispiagate domande riconvenzionali, né chiamata in causa di terzi.

Si allega la seguente documentazione:

- 1 - Domanda Ata triennio 2021/2023;
- 2 - Situazione dei pregressi titoli di servizio graduatoria 2017;
- 3 - Decreto Ministeriale n° 50 del 03/03/2021;
- 4 - Sentenza Tribunale di Parma N.R.G. 593/2021 del 28 marzo 2023;
- 5 - Sentenza del Consiglio di Stato n° 11602/2022 Reg. Prov. Coll. n° 05218/2022 Reg. Ric. del 29/12/2022.

Parma, 11 luglio 2023

**Il Funzionario MIM  
Giuseppe Gardoni**

